

# *Amministrazione separata dei beni demaniali e naturali di Arischia*

*Pesa Archi della fonte, Frazione Arischia*

*L'Aquila*

COSTITUITA CON DECRETO PREFETTIZIO N. 2167 – DIV. 2.1 – DEL 6 FEBBRAIO 1946

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

N°
12

data
25/03/2014

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di marzo, in Arischia (AQ) alle ore 18.00, presso la sede provvisoria dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione Amministratrice presieduta dal Presidente Sig. Serpetti Elia, nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
1. SERPETTI Elia (PRESIDENTE)	X	
2. CAPANNA Colombo (VICE PRESIDENTE)	X	
3. BECCIA Antonio (CONSIGLIERE)	X	
4. COLAGEO Mauro (CONSIGLIERE)	X	
5. SALOMONE Lorenzo (CONSIGLIERE)	X	

- Assiste il Segretario Dott. Tiziano Capannolo;
- Assiste il Revisore dei Conti dott. Ivano Migliozi.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per deliberare sul seguente:

### OGGETTO

Approvazione modifiche allo Statuto dell'Amministrazione Separata dei Beni Demaniali Dei Naturali di Arischia

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

# ***Amministrazione separata dei beni demaniali e naturali di Arischia***

*Pesa Archi della fonte, Frazione Arischia*

*L'Aquila*

COSTITUITA CON DECRETO PREFETTIZIO N. 2167 – DIV. 2.1 – DEL 6 FEBBRAIO 1946

**Premesso** che con delibera n° 3 del 10.04.1995 è stato approvato lo statuto dell'Amministrazione Separata dei beni demaniali e naturali di Arischia;

**Premesso** che il vigente Statuto è sembrato bisognoso di aggiornamenti e semplificazioni;

**Premesso** che con delibera 31 del 5.12.2013 è stato affidato l'incarico al Prof. Avv. Fabrizio Marinelli di revisionare lo statuto dell'Amministrazione;

**Tenuto conto** che, dalla data dell'incarico ad oggi, vi è stato un continuo interscambio di informazioni e di documentazione tra il Prof. Avv. Fabrizio Marinelli e l'Amministrazione, al fine di elaborare le opportune modifiche statutarie;

**Considerato** che il Prof. Avv. Marinelli Fabrizio ha predisposto la nuova bozza di statuto con le modifiche e gli aggiornamenti necessari;

**Visto** lo Statuto dell'Amministrazione separata dei beni demaniali e naturali di Arischia;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie elaborate dal Prof. Avv. Fabrizio Marinelli;
- di dare la più ampia pubblicità al nuovo Statuto dell'Amministrazione Separata dei Beni Demaniali dei Naturali di Arischia, che si approva e si allega alla presente deliberazione;

Successivamente, su proposta del Presidente, il comitato con voto unanime

DELIBERA

di dare al presente deliberato l'immediata esecutività.

Data lettura al presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

# ***Amministrazione separata dei beni demaniali e naturali di Arischia***

*Pesa Archi della fonte, Frazione Arischia*

*L'Aquila*

COSTITUITA CON DECRETO PREFETTIZIO N. 2167 – DIV. 2.1 – DEL 6 FEBBRAIO 1946

Si trasmette copia della presente deliberazione al Comune dell'Aquila e/o Delegazione Municipale di Arischia, per conoscenza e per la pubblicazione all'albo pretorio per giorni 30


IL PRESIDENTE

Serpetti Elia



IL SEGRETARIO

Dott. Tiziano Capannolo



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arischia, li

IL SEGRETARIO  
Dott. Tiziano Capannolo

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la deliberazione suestesa è stata pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio dal  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

All.to



## ***STATUTO***

### ***DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DEMANIALI DEI NATURALI DI ARISCHIA***

***Approvato con deliberazione della Comitato Frazionale n. 12 del 25.03.2014***

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI



### Articolo 1

#### Usi civici e bosco del Chiarino

L'amministrazione separata dei beni demaniali dei naturali di Arischia, di seguito chiamata Amministrazione Separata, è proprietaria degli "usi civici" situati all'interno del suo territorio, conformemente alle leggi nazionali e regionali in materia. Pertanto l'utilizzo degli usi civici riservato alla Comunità dei cittadini di Arischia può modificarsi nel tempo qualora le mutate condizioni di vita rendano attuali esigenze nuove e diverse, di natura ecologica, idrologica, biologica ed anche turistica.

L'Amministrazione separata considera il bosco del Chiarino e gli altri beni frazionali un bene ecologico oltre che patrimonio della collettività dei naturali di Arischia. Per questo motivo il bosco va considerato non solo una proiezione estetica, ma come patrimonio naturale con una propria individualità e con un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali quali alberi, erbe e sottobosco, fauna e microfauna, nelle loro reciproche e profonde interrelazioni.

### Articolo 2

#### Costituzione

L'Amministrazione separata dei beni demaniali dei naturali di Arischia (denominata anche "Amministrazione separata dei beni di uso civico di Arischia"), frazione del Comune dell'Aquila, è stata costituita con decreto del Prefetto della Provincia dell'Aquila del 6 febbraio 1946 n. 21671. Essa rappresenta, tutela e gestisce i beni di uso civico di pertinenza dei naturali di Arischia. Sono naturali di Arischia tutti i cittadini che hanno residenza nella frazione, quali risultano dall'anagrafe comunale della delegazione municipale di Arischia.

### Articolo 3

#### Territorio

I beni di uso civico dell'Amministrazione Separata di Arischia sono costituiti da:

- 1) *Montagna di Chiarino*, così come pervenne all'ex Comune di Arischia per compravendita dai Marchesi Cappelli per strumento not. Tommaso Giacobbe del giorno sedici dicembre 1922, reg.to a L'Aquila il 5.9.1923 – vol. 153 n. 405. nel suddetto contratto sono descritti

analiticamente i confini; il prezzo pagato venne fornito per pubblica sottoscrizione dalla popolazione di Arischia;

- 2) Tutti i terreni di uso civico di pertinenza della frazione di Arischia del Comune dell'Aquila, così come vennero individuati dall'istruttoria disposta del Commissario Usi Civici dell'Aquila.
- 3) N. tre rifugi nel comprensorio del Chiarino, il primo alla Vaccareccia, comprensivo dei ruderi ivi esistenti, il secondo a Castrato, comprese le case dei pastori dirute, ed il terzo alla Piscina, danneggiato dalla valanga.
- 4) Dalla Pesa Pubblica con il manufatto contenente l'apparecchio misuratore realizzato dall'Amministrazione Separata di Arischia in località Fonte degli Archi di Arischia nel 1994.
- 5) L'immobile sito in Arischia, Piazza del Duomo.
- 6) Da tutti gli altri terreni di uso civico che potranno pervenire alla Frazione per effetto di reintegre amministrative o giurisdizionali, o per effetto di acquisti in tal senso.

#### **Articolo 4**

##### **Risorse**

L'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Arischia ritrae i mezzi finanziari da:

- 1) Riparto con il Comune dell'Aquila dell'indennizzo per il Bacino Imbrifero Vomano per la diga di Provvidenza (Legge 27.12.1953, n. 533 del C.C.);
- 2) Proventi della fida pascolo e fida legnatico;
- 3) Proventi per la pesa pubblica;
- 4) Proventi del fungatico e tuberi;
- 5) Uso del piazzale campeggio alla Vaccareccia;
- 6) Proventi dai rifugi montani e visite guidate;
- 7) Proventi dai posti fuochi;
- 8) Piano decennale di assestamento silvo-forestale del Chiarino e taglio commerciale;
- 9) Piano poliennale utilizzazione dei pascoli montani;
- 10) Proventi e introiti diversi ( risarcimenti, sanzioni pecuniarie, affitti, ecc.);
- 11) Contributi vari dello Stato, Regione, altri Enti in base alle leggi vigenti;
- 12) Esercizio di particolari usi civici quali casalinare, cacciare e pescare, cavar pietre e arena, raccogliere erbe officinali e particolari radici.

#### **Articolo 5**



## **Sede**

Gli organi e gli uffici dell'Amministrazione Separata hanno sede nell'immobile di proprietà dell'Amministrazione stessa sito in Arischia alla Piazza del Duomo. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella predetta sede oppure nei locali della Pesa in località fonte degli Archi.

In casi eccezionali, o per particolari esigenze, il Consiglio può tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa indicazione del luogo nell'avviso di convocazione.

## **TITOLO II FUNZIONI**

### **Articolo 6**

#### **Funzioni dell'Amministrazione separata**

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Arischia esercita le funzioni amministrative, separatamente da quelle del Comune capoluogo, che riguardano la gestione del territorio e dei beni descritti agli artt. 2 e 3, e fatto salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali o regionali secondo le rispettive competenze, nonché da quanto stabilito da eventuali provvedimenti del Comune dell'Aquila.

Esprime il parere dell'Amministrazione in ordine a tutti i procedimenti di demanializzazione, sclassificazione e mutamento di destinazione riguardanti i beni di uso civico amministrati.

### **Articolo 7**

#### **Programmazione economica silvo-pastorale faunistica e territoriale**

L'Amministrazione Separata esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati, da valutare in termini di benefici per la propria comunità. A questo fine partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione delle scelte della programmazione regionale, del Comune Capoluogo e del Parco Nazionale del Gran Sasso d'Italia.

### **Articolo 8**

#### **Riserva faunistica**

L'azione dell'Amministrazione Separata si estende nell'ambito del regno animale con interventi mirati a salvaguardare le specie faunistiche da proteggere o comunque di particolare valore biologico. E' vietato pertanto catturare, uccidere o comunque molestare animali selvatici esistenti nel Chiarino ed è vietata nel detto territorio qualunque forma di caccia o uccellazione.

Nelle zone a valle invece è consentito l'esercizio dell'uso civico di caccia anche attraverso l'istituzione di una specifica azienda venatoria.

## **Articolo 9**

### **Riserva della flora**

L'Amministrazione Separata è gelosa custode di tutta la flora spontanea nel sottobosco e nei pascoli del Chiarino, pertanto la raccolta delle piante è espressamente vietata. E' consentita la raccolta di erbe officinali solo nel rispetto della normazione vigente.

## **Articolo 10**

### **Limitazioni dell'uso civico**

L'Amministrazione Separata vigila e garantisce che le limitazioni di legge imposte dalle norme forestali e dal codice civile siano rispettate da tutti gli utenti; di conseguenza sia nell'esercizio dei diritti di pascolo, sia nel legnatico e nel fungatico, non è consentito agli utenti un uso eccedente al fabbisogno proprio e della propria famiglia.

L'esercizio di taluni usi civici quali pascolo, legnatico, casalinare, cavare pietre, raccogliere particolari erbe, funghi, tartufi e radici ecc. può svolgersi solo con modalità che non siano incompatibili con la normativa vigente in materia.

## **Articolo 11**

### **Riserva ambientale**

La crescente domanda di "ambiente" e le direttrici programmatiche nazionali e regionali che indicano l'Abruzzo come potenziale *Regione Verde D'Europa* induce l'Amministrazione Separata ad adottare come metodo di attività, una razionale pianificazione d'uso del patrimonio forestale, mediante mezzi adeguati e strumenti conoscitivi atti a garantire la conservazione delle risorse naturali del bosco del Chiarino. Vengono pertanto adottati, con opportuni atti di pianificazione dei beni collettivi, il piano di assestamento decennale dei beni silvo-pastorali ed il piano poliennale dei miglioramenti pascolativi.

Tali strumenti di gestione realizzano un prelievo razionale dei prodotti del bosco e dei pascoli con un sistema di prevenzione delle calamità naturali, oltre che potenziare il patrimonio forestale come fattore di sviluppo dell'economia locale.

## **Articolo 12**

### **Esercizio Uso civico di pascolo**





Tutti i naturali di Arischia possono immettere nei pascoli dei tenimenti di uso civico frazionale di cui all'art. 2 il bestiame da loro posseduto per industria familiare, previa denuncia del carico (cosiddetta rileva delle pecore) e previo pagamento di un corrispettivo o tassa (cosiddetta fida pascoli) da pagarsi all'Amministrazione Separata. La monticazione (ovvero l'immissione del bestiame nei pascoli) può avvenire dal 15 maggio al 30 novembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni della Regione o dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

### **Articolo 13**

#### **Oltreuso dei pascoli**

L'Amministrazione Separata potrà escludere dall'uso di pascolo quelle zone del demanio che verranno ritenute eccedenti all'esercizio del diritto di uso civico, secondo il piano poliennale di utilizzazione; le anzidette zone potranno essere concesse in fitto stagionale all'industria armentaria privata oppure potranno essere lasciate libere ai fini del miglioramento agrario, o utilizzate per la raccolta del fieno, sia dai naturali che dai cittadini acquirenti.

### **Articolo 14**

#### **Regolamento per l'Uso civico di pascolo**

La disciplina completa per l'esercizio dell'uso civico di pascolo è contenuta nel regolamento previsto dall'art. 43 del R.D. 26.2.1928, n. 332.

### **Articolo 15**

#### **Esercizio dell'Uso civico di legnatico**

L'Amministrazione Separata provvede ad assicurare ogni anno, compatibilmente con lo stato attuale del bosco, alle famiglie dei naturali di Arischia la fornitura di legna da ardere occorrente al fabbisogno della famiglia e comunque in misura non superiore a q.li 50 (2 canne). Entro il mese di aprile di ogni stagione silvana, il Presidente invita con pubblico manifesto tutti i naturali che ne abbiano interesse a prenotare il quantitativo di legna occorrente ed a pagare la tassa di fida legnatico (o macchiatici) al conto corrente dell'Amministrazione, precisando all'atto della prenotazione se intendono eseguire in proprio il taglio ricaccio, trasporto e pesatura del materiale legnoso o se intendono avvalersi dell'opera dell'appaltatore boschivo affidatario dei lavori.

### **Articolo 16**

#### **Approvvigionamento del materiale legnoso ai naturali**

Alla fine di ogni stagione silvana l'Amministrazione Separata richiede all'Ispettorato Dipartimentale delle foreste l'assegno per il taglio colturale per la stagione silvana prossima ventura. Eseguita l'assegnazione della sezione di bosco, con idonea martellatura, l'Amministrazione Separata indice una gara per la scelta della ditta boschiva che eseguirà i lavori di taglio, ricaccio, trasporto, pesatura e consegna a domicilio dei naturali aventi diritto, intendendosi per domicilio il luogo più vicino all'abitazione accessibile dal mezzo meccanico. Il pagamento per l'anzidetto lavoro sarà eseguito dai naturali direttamente all'aggiudicatario. Una apposita zona del bosco assegnato per il taglio colturale è riservata al taglio diretto dai naturali che ne faranno eventuale prenotazione, con rischio a loro carico e previo pagamento del macchiatico dovuto all'Amministrazione.

### **Articolo 17**

#### **Piano di assestamento forestale decennale e taglio commerciale**

L'Amministrazione Separata redige il piano di assestamento decennale per una idonea cultura e ripulita del bosco, ed alle scadenze previste in detto piano richiede all'Ispettorato delle Foreste l'assegno per il taglio commerciale di una sezione boschiva. Il predetto lavoro verrà eseguito per aggiudicazione mediante gara tra le ditte boschive munite di adeguata idoneità forestale.

### **Articolo 18**

#### **Esercizio dell'Uso civico di fungatico**

I naturali di Arischia hanno diritto di uso civico di fungatico sui terreni di uso civico frazionale. L'Amministrazione Separata rilascerà a coloro che ne faranno richiesta apposito tesserino che consentirà loro la raccolta dei funghi spontanei dietro pagamento della fida fungatico.

I naturali possono accedere al demanio per il fungatico con la sola carta d'identità. La materia è regolata, oltre che dalla legge dello Stato e della Regione, dallo specifico regolamento deliberato dall'Amministrazione Separata.

### **Articolo 19**

#### **Turismo ed agriturismo**

L'Amministrazione Separata promuove ed incentiva gli interventi nel campo turistico con la utilizzazione razionale dei rifugi esistenti nel tenimento del Chiarino, dei posti fuoco e degli appositi spazi destinati al campeggio estivo, con itinerari guidati sia invernali con piste di sci di fondo e mezzo fondo, sia estivo con percorsi di trekking guidati, con attività di agriturismo, il tutto



nel più rigoroso rispetto della normazione atto a garantire le risorse naturali di cui il territorio è dotato e rispettando la connotazione estetica, ecosistemica e paesaggistica valida per quanti fruiranno oggi nel futuro di questo patrimonio di incomparabile bellezza.

### **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 20**

#### **Organi elettivi**

Sono organi dell'Amministrazione Separata il Comitato Frazionale ed il Presidente.

#### **Articolo 21**

#### **Elezioni del Comitato Frazionale**

All'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Arischia appartenenti alla generalità dei cittadini abitanti nella frazione, provvede un Comitato Frazionale di cinque consiglieri eletti dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle sue liste elettorali. Per essere eletti consiglieri dall'anzidetto Comitato occorre essere iscritti nelle liste elettorali dei cittadini residenti nella frazione e possedere tutti i requisiti per essere eletto consigliere comunale. I comizi elettorali per la costituzione del Comitato Frazionale, sono indetti dalla Regione nel rispetto della Legge 17 aprile 1957 , n. 278 e delle istruzioni della Regione stessa.

Il Comitato dura in carica quattro anni e comunque sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare non oltre i termini di legge provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed improrogabili.

Nell'eventualità che taluno dei membri eletti nel corso dei 4 anni venga a mancare, o si dimetta dalla carica, o venga dichiarato decaduto, a suo posto subentra per surroga colui che ha riportato il maggior numero di voti nella stessa lista.

#### **Articolo 22**

#### **Il Presidente dell'Amministrazione separata**

Il Sindaco del Comune dell'Aquila convoca gli eletti entro trenta giorni dalla loro proclamazione (effettuata dal Presidente della prima sezione elettorale di Arischia), per l'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità è eletto il più anziano d'età.



## **Articolo 33**

### **Attribuzioni del Comitato Frazionale**

Il Comitato Frazionale rappresenta la collettività frazionale per quanto concerne i diritti di uso civico sui beni collettivi. Esso determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della gestione amministrativa nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del presente statuto. Il Comitato controlla e vigila sul rispetto dei diritti dei naturali. Il Comitato Frazionale delibera a maggioranza di voti sui problemi relativi alla gestione degli usi civici ed all'Amministrazione frazionale. Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Nomina il Segretario ed il Revisore dei Conti, affida incarichi professionali e/o di collaborazione e provvede all'assunzione del personale. Le sedute del Comitato Frazionale di norma non sono pubbliche, salvo casi particolari.

## **Articolo 24**

### **Diritti, Poteri e Doveri dei Componenti del Comitato Frazionale**

I consiglieri del Comitato Frazionale hanno diritto di ottenere dal Presidente e/o dal Segretario tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi hanno diritto di notizia inoltre su ogni questione o aspetto da deliberare. Su richiesta di almeno due consiglieri il Presidente è tenuto a riunire il Comitato Frazionale inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. I consiglieri del Comitato Frazionale sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Essi hanno l'obbligo di partecipare a tutte le adunanze del Comitato; l'assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive determina la decadenza dalla carica.

## **Articolo 25**

### **Le Competenze del Presidente del Comitato Frazionale**

Il Presidente è il Capo dell'Amministrazione Separata e soprintende al funzionamento della stessa, ne promuove le iniziative e ne cura l'esecuzione degli atti. Il Presidente convoca il Comitato Frazionale e ne dispone l'ordine del giorno nella trattazione degli affari e ne presiede i lavori. Egli rappresenta l'Amministrazione Separata nei confronti delle autorità Statali, Regionali e Comunali e rappresenta l'Amministrazione stessa nei giudizi di suo interesse, previa deliberazione del Comitato. Firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso. Autorizza le missioni dei componenti il Comitato e del Segretario, Revisore dei Conti e personale dipendente. Il Presidente cura in genere tutti gli adempimenti esecutivi delle deliberazioni e/o di legge che fanno carico all'Amministrazione.

## **Articolo 26**



## **Il Vice Presidente**

Il Comitato Frazionale, dopo l'elezione del Presidente, nella sua prima seduta procede all'elezione del Vice Presidente dell'Amministrazione Separata, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## **Articolo 27**

### **Rinuncia, Dimissioni, Decadenza Surroga dei Componenti del Comitato**

Per quanto riguarda la rinuncia, le dimissioni, la decadenza e la surroga dei componenti il Comitato Frazionale si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti locali.

## **Articolo 28**

### **Incarichi particolari**

Il Presidente può delegare uno o più consiglieri del Comitato per lo studio e la trattazione di particolari problemi, con incarico di riferire al Comitato.

## **Articolo 29**

### **Guardiana**

I Consiglieri del Comitato Frazionale debbono ritenersi gelosi custodi del tenimento del Chiarino e dagli altri beni di uso civico indicati all'articolo 3. A questo fine, è data facoltà ai Consiglieri, unitamente al Segretario ed al Revisore dei Conti, di richiedere al Prefetto l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di guardia particolare giurata dell'Amministrazione ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

L'anzidetta facoltà è una forma di volontariato e per essa non è previsto alcun compenso. Il presidente coordina l'attività di guardiana dei membri del Comitato, del Segretario e del Revisore anche unitamente ad eventuali dipendenti assunti all'uopo dell'Amministrazione.

## **Articolo 30**

### **Attività ed amministrazione del Comitato Frazionale**

L'Amministrazione Separata, non appena costituito il suo Comitato Frazionale, acquisisce dalla Delegazione di Arischia copia delle liste elettorali della frazione e redige sulla base di esso e delle risultanze anagrafiche l'elenco dei cittadini aventi diritto di uso civico; distribuisce al cittadino che ne faccia richiesta il tesserino di riconoscimento, ai fini dell'esercizio del diritto di fungatico, previo pagamento. I provvedimenti del Comitato Frazionale devono essere concretati in apposite deliberazioni. L'Amministrazione Separata assegna il servizio di tesoreria ad un Istituto di credito

che offra particolari condizioni vantaggiose per l'Amministrazione. All'infuori del tesoro nessuno può inserirsi nel maneggio del denaro frazionale.

L'Amministrazione Separata deve tenere un archivio con la raccolta delle deliberazioni e dei contratti dell'Amministrazione e di tutti i documenti relativi. L'attività dell'Amministrazione Separata è limitata ai beni di uso civico nel rispetto della legge 16.6.1927, n. 1766 e dal R.D. 26.2.1928, n. 332. E' esclusa qualsiasi ingerenza amministrativa riguardo ai beni patrimoniali del Comune esistenti nella frazione.

I proventi della gestione dei beni d'uso civico, eccedenti le normali necessità, nonché gli avanzi di amministrazione, devono essere investiti in opere d'interesse generale della popolazione. E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione tra i frazionisti di danaro proveniente dalla gestione degli usi civici.

### **Articolo 31**

#### **Bilancio preventivo e Conto consuntivo**

L'Amministrazione separata delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita una gestione provvisoria.

Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa. Per ciascun capitolo deve essere indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione o conto consuntivo. L'approvazione del rendiconto è deliberata dal Comitato Frazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (avanzo di amministrazione se positivo, disavanzo di amministrazione se negativo).

Il Comitato Frazionale delibera in merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione o al ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione.



## **Articolo 32**

### **Disciplina dei Contratti**

Ogni contratto deve essere preceduto da apposita deliberazione avente ad oggetto il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contraente.

## **Articolo 33**

### **Uffici e Servizi dell'Amministrazione separata – Il Segretario**

L'Amministrazione Separata di norma sceglie il Segretario tra i naturali di Arischia in possesso della laurea specialistica in discipline economiche o giuridiche.

La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del Comitato Frazionale. Decorsi inutilmente 60 giorni dall'insediamento del Comitato Frazionale, il Segretario è confermato.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica, amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'Amministrazione. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni. Dirige e coordina eventuale altro personale dipendente ed i collaboratori. Il Segretario partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle sedute del Comitato e ne cura la verbalizzazione. Formula pareri ed esprime valutazioni d'ordine tecnico, contabile e giuridico al Comitato Frazionale, ai consiglieri, al Presidente. Esplica e sottoscrive i pareri richiesti dalla legge sulle proposte di deliberazione del Comitato.

In caso d'assenza o impedimento, il Segretario è sostituito nei suoi adempimenti dal Consigliere più giovane d'età del Comitato. Al Segretario è data facoltà di richiedere l'autorizzazione prefettizia allo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata.

Al Segretario è attribuito un compenso adeguato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.

## **Articolo 34**

### **Personale**

L'Amministrazione separata può assumere anche stagionalmente o per brevi periodi il personale necessario per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali. Può anche richiedere, previo concordato, una collaborazione interinale di altri pubblici dipendenti, ove sia richiesto da speciali casi e sempre con il consenso dell'Amministrazione d'appartenenza. All'eventuale personale dipendente compete il trattamento giuridico economico previsto dalla contrattazione

collettiva per i dipendenti degli Enti Locali. E' consentita altresì la collaborazione di particolari consulenti o esperti per la realizzazione dei fini istituzionali.

### **Articolo 35**

#### **Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti (per brevità, Revisore) è nominato dal Comitato Frazionale ed è scelto, di norma tra i naturali di Arischia, tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per mancata presentazione della relazione al bilancio di previsione e/o al rendiconto di gestione.

Il Revisore vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. Esprime il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione Separata e può partecipare alle adunanze del Comitato Frazionale.

Al Revisore è data facoltà di proposizione ed iniziativa, oltre che consultiva, per il conseguimento dei fini istituzionali. Allo stesso è data facoltà di richiedere al Prefetto l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata. Il compenso del Revisore è determinato dal Comitato Frazionale.

### **Articolo 36**

#### **Albo pretorio**

Le delibere del Comitato Frazionale sono portate a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'Amministrazione Separata o, in mancanza, all'albo pretorio del Comune dell'Aquila.

### **Articolo 37**

#### **Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa esplicito riferimento alla normativa vigente in materia di usi civici. Sono applicabili anche le norme regolamentari del Comune dell'Aquila.

### **Articolo 38**

#### **Modifica dello Statuto**





Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Comitato frazionale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Comitato. La procedura di modificazione del testo dello Statuto, ai sensi delle vigenti leggi, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, onde consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

### **Articolo 39**

#### **Pubblicità dello Statuto**

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, compreso quello dell'illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, attraverso apposite assemblee della popolazione ad opera degli amministratori. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche, collaborando con queste per ogni utile illustrazione della materia degli usi civici e dello Statuto nel corso degli studi anche superiori.

### **Articolo 40**

#### **Deliberazione dello Statuto**

Lo Statuto è deliberato dal Comitato Frazionale a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, e ciò vale anche per eventuali modificazioni. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato a cura del Presidente alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed al Sindaco dell'Aquila. Esso è, inoltre, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori eventuali forme di pubblicità. Altra copia è inviata al Commissariato Regionale per il riordino degli usi civici dell'Aquila ed all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste dell'Aquila.

### **Articolo 41**

#### **Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.